

Avv. Maurizio Mililli  
 Piazza Porta Caldari 26  
 66026 Ortona (Ch) Tel. e fax 085 9061462  
[avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichieti.it](mailto:avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichieti.it)

## TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

### Sezione Fallimentare

#### *Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice*

#### *della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza*

Per la sig.ra **Maria Cinzia De Vitis**, nata il 15 giugno 1967 a Casoli ed ivi residente alla Via San Salvatore n. 22 ( c.f. DVTMCN67H55B985Q), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Mililli presso il cui studio in Ortona alla Piazza Porta Caldari 26 elegge domicilio pec: [avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichieti.it](mailto:avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichieti.it), in virtù di delega in calce al presente atto,

#### PREMESSO CHE:

- 1) La ricorrente dall'11 gennaio 2018 è dipendente presso la \_\_\_\_\_ azienda con sede legale ad \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, operante nel settore del trasporto di merci c/terzi su strada, con contratto a tempo indeterminato, part-time al 51,28%, con la qualifica di responsabile tecnico, percepisce nella media degli ultimi cinque anni, una retribuzione mensile netta, pari a circa euro **1.099,72**;
- 2) L'istante verte in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, per effetto di plurime garanzie fideiussorie prestate a suo tempo in favore della ditta individuale del marito \_\_\_\_\_ (dal quale si è legalmente separata nel 2010); ditta successivamente dichiarata fallita con sentenza dell'intestato Tribunale di Lanciano del 05.02.2016 e pubblicata in data 12.02.2016.
- 3) In particolare la signora De Vitis Maria Cinzia ed il signor \_\_\_\_\_ hanno contratto matrimonio il 23 aprile del 1988 in regime di comunione dei beni; \_\_\_\_\_ è stato titolare dell'omonima ditta di autotrasporti già dal 1984, fino alla data del suo fallimento;
- 4) Nel 1990 i due coniugi hanno acquistato il terreno dove hanno costruito la loro abitazione. La signora De Vitis, priva di una propria fonte di reddito personale, ha contribuito al ménage familiare con il suo lavoro di casalinga ed educatrice dei due figli: \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_. Il reddito del marito era infatti di per sé sufficiente a sostenere l'intera famiglia.
- 5) In data 21 febbraio 2006, all'istante - ancorché priva di reddito e quindi senza alcuna valutazione del suo merito creditizio - veniva chiesto di sottoscrivere un impegno fideiussorio a favore della Unipol Banca S.p.a., per garantire la ditta del marito, relativamente ad un rapporto bancario di conto corrente e un connesso c/anticipi.
- 6) In data 10 luglio 2007 la ricorrente ha iniziato a lavorare presso la ditta \_\_\_\_\_ con contratto a tempo pieno.



- 7) Il 30 giugno 2010 e De Vitis si sono separati consensualmente con sentenza omologata dal Tribunale di Lanciano. In particolare, nell'accordo di separazione, il si era impegnato a manlevare ed estromettere il coniuge da ogni incombenza ed onere economico-finanziario, comunque assunto in favore della propria ditta individuale.
- 8) Purtroppo, di lì a poco sono sorti i problemi economico-finanziari della ditta del tanto che, il 27/07/2012 è stata notificata alla signora De Vitis, quale coobbligata in forza di fideiussione, il decreto ingiuntivo n. 4543/2012 emesso dal Tribunale di Bologna, provvisoriamente esecutivo, per euro 94.848,53 a titolo di saldo debitore del c/c n. 358, oltre interessi al tasso convenzionale dal 06.06.2012. Il creditore istante procedeva all'iscrizione di ipoteca giudiziale, su tutte le sue proprietà immobiliari della ricorrente (formalità iscritta con R.P. 1405 dell'1/08/2012).

Proposta tempestiva opposizione, il Tribunale di Bologna accertava all'esito del relativo giudizio di merito, il minor debito di euro 87.444,78 oltre interessi nella misura del tasso convenzionale dal 06/06/2012 sino all'effettivo soddisfo (sentenza n. 3291 del 16.11.2015 confermata in appello con sentenza n. 2539 del 29.09.2020).

- 9) In data 05.02.2016, a distanza di circa sei anni dalla separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Lanciano, dichiarava il **fallimento** della ditta individuale , (di guisa da determinare, per quanto consta in questa sede, l'impossibilità del marito di rispettare l'impegno di manleva assunto, in sede di separazione, nei confronti della moglie;
- 10) Nel maggio 2020 la signora **DE VITIS** apprendeva di essere titolare di un ulteriore impegno fideiussorio verso la GAIA SPV srl, quale cessionaria di un portafoglio di crediti in origine intestato alla UniCredit Leasing S.p.A., collegato sempre alla posizione della Ditta del marito, per l'importo richiesto di euro 216.616,44, oltre interessi, formalmente contestato con nota del 25.05.2020.

Tale esposizione è risultata riconducibile a tre risalenti fideiussioni rilasciate sempre in favore dell'ex coniuge, , per la stipula di contratti di locazione finanziaria con l'allora società Locat S.p.a, ora UniCredit Leasing S.p.A, aventi ad oggetto l'utilizzo di altrettanti automezzi e, segnatamente:

- contratto nr. VP 733335 del 16/04/2003, avente ad oggetto nr. 1 autocarro, con corrispettivo concordato in euro 33.000,00 oltre IVA (per tale contratto la ricorrente aveva prestato una fideiussione sino alla concorrenza di euro 37.744,63);
- contratto nr. PS 802760 del 08/06/2004, avente ad oggetto nr. 1 autocarro, con corrispettivo concordato in euro 19.500,00 oltre iva, (per tale contratto la ricorrente aveva prestato una fideiussione sino alla concorrenza di euro 26.254,37).
- contratto PS 813279 del 01/09/2004, avente ad oggetto nr. 1 autocarro, con corrispettivo concordato in euro 22.500,00 oltre iva, (per tale contratto la ricorrente aveva prestato una fideiussione sino alla concorrenza di euro 30.602,40) .

- 11) All'esito della richiesta di precisazione del credito formulata dall'OCC, la GUBER s.p.a., quale procuratrice speciale di GAIA SPV s.r.l., con pec del 28.02.2023 precisava l'importo indicandolo nel minor credito di € 9.206,14 (comprensivo di € 2.270,12 di interessi di mora).



Giova evidenziare che, anche in questo caso, il creditore non aveva svolto alcuna indagine sul merito creditizio della fideiubente, come è reso evidente dalla circostanza che, all'epoca delle relative sottoscrizioni, l'istante fosse disoccupata e priva dunque di qualsivoglia capacità di rimborso.

^^^^

12) la ricorrente è risultata pertanto versare in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a) e b) del CCI;

ella, per quanto testé esposto, ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, come indicato all'art. 2, comma 1, lettera c, del CCI, essendo i suoi debiti assunti esclusivamente quale garante dell'impresa commerciale del marito – poi fallita - nei confronti di diversi Istituti di Credito; ditta con la quale non ha mai avuto collegamenti di natura funzionale;

13) l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (ex art. 2, comma 1, lettera c), del CCI; non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione.

14) Come attestato dall'OCC incaricato, ha fornito idonea documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);

15) Sussistendo un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le richieste pervenute dai creditori, la ricorrente, pertanto, ha richiesto l'avvio della procedura di composizione del sovraindebitamento e conseguente nomina di un gestore, presso l'OCC dei commercialisti Associati degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, l'Aquila e Sulmona.

All'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi nominava in qualità di gestore, la Dott.ssa SANDRA IEZZI ;

16) La Dott.ssa IEZZI, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore;

17) Come evidenziato nella richiamata relazione allegata, il reddito medio netto mensile della ricorrente (pari ad € 1.099,72) è ben al di sotto della spesa mediana mensile (€ 1.498,29) e della spesa media mensile (€ 1.796,33) rilevata dall'ISTAT, con riferimento alle famiglie del tipo corrispondente per composizione del nucleo familiare a quella della Sig.ra De Vitiis;

18) In particolare, la proposta che la debitrice istante sottopone all'intestata Giustizia, è così strutturata:

- alla UNIPOLREC S.p.A. (ex Unipol Banca S.p.A.) - nei confronti della quale è debitrice della somma di euro 200.773,21 offre, a saldo del debito, la somma complessiva di euro 8.803,56. In particolare per il debito di natura privilegiata pari ad euro 87.444,78, con una riduzione di circa il 90,37%, una somma pari ad euro 8.418,85 e per il debito chirografario per natura e per declassamento pari ad euro 192.354,36, con una riduzione del 99,80 %, una somma pari ad euro 384,71;



• alla GAIA SPV S.r.l. (ex UniCredit Leasing S.p.A.) - nei confronti della quale è debitrice della somma di euro 9.206,14, con una riduzione al 99,80%, offre a saldo per il debito di natura chirografaria una somma complessiva pari ad euro 18,41.

Alle posizioni debitorie sopra indicate, deve aggiungersi il compenso dell'OCC, determinato in complessivi euro 8.178,03 ed il compenso del legale avv. Maurizio Mililli, determinato in complessivi euro 1.000,00.

Per maggior dettaglio e chiarezza, nella tabella seguente sono riepilogati gli importi offerti in pagamento ai creditori, con evidenza degli importi offerti a saldo.

CREDITORE	Importo	Prededuzione	Privilegio	Privilegiato degradato Chirografo	Chirografo	Totale Chirografo	Proposta di pagamento		
							Privilegio	Chirografo	Totale
Compensi OCC	€ 8.178,03	€ 8.178,03							€ 8.178,03
avv. MILILLI Maurizio	€ 1.000,00	€ 1.000,00							€ 1.000,00
UNIPOLREC S.p.A.(ex UNIPOL BANCA S.p.A.)	€ 200.773,21		€ 87.444,78	€ 79.025,93	€ 113.328,43	€ 192.354,36	€ 8.418,85	€ 384,71	€ 8.803,56
GAIA SPV S.r.l. (ex UNICREDIT LEASING S.p.A.)	€ 9.206,14				€ 9.206,14	€ 9.206,14	€ 0,00	€ 18,41	€ 18,41
<b>Totale</b>	<b>€ 219.157,38</b>	<b>€ 9.178,03</b>	<b>€ 87.444,78</b>	<b>€ 79.025,93</b>	<b>€ 122.534,57</b>	<b>€ 201.560,50</b>	<b>€ 8.418,85</b>	<b>€ 403,12</b>	<b>€ 18.000,00</b>
<b>Fondo rischi</b>									<b>-€ 0,00</b>
<b>Somme messe a disposizione</b>									<b>€ 18.000,00</b>

Tab. 6 – Piano di riparto

Come evidenziato in tabella, a fronte dei debiti per complessivi euro 219.157,38, nel solo caso di omologa del Piano, sarà versato in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del reclamo, la somma di denaro complessivamente pari ad euro 18.000,00 (diciottomila/00), di cui:

- euro 3.651,81 pari all'anticipo del TFR maturato e liquidato alla ricorrente e disponibile sul proprio conto corrente, se e solo se il piano sarà omologato;
- euro 14.348,19, all'uopo messe a disposizione dal figlio \_\_\_\_\_ della signora De Vitis, se e solo se il piano sarà omologato, a titolo gratuito e di cui non né è richiesta la restituzione (Doc. 63).

#### 19) Meritevolezza dell'istante

Circa le motivazioni per cui la sig.ra De Vitis debba essere ritenuta meritevole, oltre a quanto già precisato in precedenza, si evidenzia che la situazione debitoria è insorta unicamente per gli impegni fideiussori prestati in favore della ditta intestata all'ex marito - \_\_\_\_\_ da cui la stessa non ha mai percepito utili e/o compensi di qualsivoglia altra natura.



D'altro canto, la medesima ha prestato tali fideiussioni confidando, in buona fede, sulla dichiarata volontà del Sig. \_\_\_\_\_ di tenerla indenne dalle obbligazioni assunte in suo favore.

Senonché, la sopravvenuta crisi coniugale, ed il successivo dissesto finanziario della ditta individuale intestata all'ex marito, hanno causato l'attuale stato di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente.

Appare evidente che entrambe le richiamate circostanze, generatrici dello stato di squilibrio economico e finanziario in esame, non sono dipese dalla condotta tenuta dalla Sig. De Vitis, che deve ritenersi del tutto incolpevole ed, anzi, è essa stessa mera vittima della situazione venutasi a creare.

In vero, a tale ultimo riguardo, occorre rilevare che le stesse banche creditrici hanno concorso a causare l'attuale stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante.

Infatti, i richiamati Istituti di credito hanno accettato le garanzie fideiussorie concesse dalla ricorrente, nonostante che la Sig.ra De Vitis, all'epoca delle sottoscrizioni dei richiamati impegni:

- (i) non fosse titolare di alcun reddito personale;
- (ii) avesse già assunto altri notevoli impegni fideiussori sempre, esclusivamente, in favore della ditta intestata all'ex marito;
- (iii) non apportasse alcuna (potenziale) capacità di rimborso aggiuntiva rispetto a quella già derivante dal debitore principale garantito.

Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 2, del CCI, l'allora Unipol Banca s.p.a. e l'allora UniCredit Leasing S.p.a. con le loro condotte hanno colpevolmente determinato lo stato di squilibrio economico-finanziario dell'istante e/o, comunque, hanno concorso al suo aggravamento, di guisa che è preclusa la possibilità ai richiamati creditori di proporre opposizione avverso l'omologa del presente Piano per contestarne la relativa convenienza;

## 20) Convenienza del Piano rispetto all'ipotesi liquidatoria

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCI, la proposta può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

A tal riguardo si osserva che i beni immobili posseduti dalla signora De Vitis, sono un appartamento di 149 mq in \_\_\_\_\_ del valore in applicazione delle tabelle OMI (valori medi) (doc. 40) di circa euro 117.600,00 e dei terreni agricoli per un estensione di 24.545 mq ricadenti all'interno della comunità montana Aventino Medio Sangro – Palena, del valore di 14.701,50 secondo la perizia del geom. \_\_\_\_\_ datata 13/02/2019 (doc. 11).

Il richiamato (unico) fabbricato intestato alla ricorrente costituisce l'abitazione principale della Sig.ra De Vitis, di guisa che la sua eventuale cessione coattiva non farebbe altro che aggravare ulteriormente le condizioni di vita della medesima, rendendole, di fatto, insostenibili ed eliminando ogni possibilità di vita dignitosa.



Infatti, la ricorrente non potrebbe mai far fronte, con le ridotte entrate a sua disposizione, agli ulteriori costi derivanti dal pagamento di un canone di locazione per l'affitto di un diverso immobile, presso cui sarebbe costretta altrimenti a trasferirsi, nell'ipotesi di liquidazione dell'intero suo patrimonio.

Quindi partendo dai suddetti valori di mercato occorre considerare che:

la messa in vendita delle unità immobiliari situate in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con la crisi congiunturale del settore immobiliare, non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo e di entità tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario;

la domanda per immobili situati nei piccoli paesi limitrofi ai grandi centri, è quasi inesistente, salvo per immobili di particolare pregio e/o collocazione.

Pertanto, qualora si faccia ricorso alla vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare, una prudentemente previsione di vendita non può non considerare numerosi esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori incerti per il realizzo.

Nel caso di specie il creditore ipotecario potrebbe conseguire una percentuale di soddisfazione maggiore a quella della proposta solo se l'aggiudicazione del bene si realizzasse prima dell'ottavo esperimento di vendita.

Diversamente il valore ricavabile dalla vendita degli immobili, decurtato delle spese conseguenti, disponibile per il creditore ipotecario potrebbe essere di euro 4.862,37 (ovvero il 5,56% del debito privilegiato accertato) e quindi un importo inferiore a quello assicurato con l'omologazione del piano pari ad euro 8.418,85 (ovvero il 9,62762% del debito privilegiato accertato).

Nessuna soddisfazione avrebbero, invece, i creditori chirografari.

Nell'ambito della valutazione della convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria assumono rilievo non secondario i tempi ridottissimi di realizzo garantiti dall'omologazione del piano a fronte di una procedura di vendita coattiva dai probabili tempi lunghissimi.

^^^^^^^^^^^^^^

Tutto ciò essenzialmente premesso, la SIG.RA MARIA CINZIA DE VITIS, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

### **CHIEDE**

#### **In via preliminare,**

al fine di non pregiudicare l'esecuzione del Piano, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del CCII.:

- che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- che sia ordinato il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione



del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

**Nel merito:**

di essere ammessa alla procedura di "RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 67 e s.s. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, secondo la proposta di cui in premessa, corredata dalla relazione redatta dal Gestore incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi OCC dei Commercialisti Associati degli Ordini riuniti nel procedimento n. 441/55C e dei documenti ivi allegati, e per l'effetto, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, Voglia Omologare il piano ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con ogni pronuncia in rito conseguente.

^^^

Si deposita in uno alla presente domanda,

- 1) la relazione redatta dal Gestore della crisi incaricato, dott.ssa Sandra Iezzi, corredata dai n. 65 documenti in essa allegati, richiamati a pag. 26 della relazione.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

^^^

*Con salvezza di ogni diritto.*

Ortona/Lanciano, 22/03/2023

Avv. Maurizio Mililli

